



# Comune di Cessapalombo

Comune decorato di Croce al Valor Militare

Provincia di Macerata

Sede Comunale: Via Mazzini, N° 3 - 62020 Cessapalombo

Tel. +39 0733 907132 / Fax +39 0733 907085

Sito Web : [www.comune.cessapalombo.mc.it](http://www.comune.cessapalombo.mc.it)

E-mail : [ufficio.tecnico@comune.cessapalombo.mc.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.cessapalombo.mc.it) / PEC: [comune.cessapalombo.mc@legalmail.it](mailto:comune.cessapalombo.mc@legalmail.it)

**UFFICIO  
TECNICO**



<b>UBICAZIONE</b> Frazione Villa 62020 Cessapalombo (MC)	<b>OGGETTO</b> MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZIONE VILLA DI MONTALTO (D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 - ANNO 2023).	<b>C.I.G.</b> -
<b>CATASTO</b> Foglio 12 Particella 173		<b>C.U.P.</b> C54F23000020001
<b>COMMITTENTE</b> Comune di Cessapalombo	<b>DESCRIZIONE</b> SCHEMA CONTRATTO APPALTO.	<b>TIPO</b>
<b>GRUPPO DI LAVORO</b> Ing. Colocci Michele Arch. Roselli Leonardo Arch. Silvetti Roberto Dott.ssa Pergolesi Federica	<b>CONTENUTO</b>	<b>TAVOLA</b> 15
<b>PROGETTISTA</b> Arch. Silvetti Roberto		<b>ELABORATO</b>
<b>R.U.P.</b> Ing. Michele Colocci	<b>DOCUMENTO</b> N° 00      DATA                      DESCR. Prima Stesura ----- N°          DATA                      DESCR. <b>AGGIORNAMENTI</b> N°          DATA                      DESCR. ----- N°          DATA                      DESCR.	<b>DATA</b> Marzo 2023
		<b>SCALA</b> 1:100

**Comune di Cessapalombo (MC)**

Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di **Messa in sicurezza ed efficientamento energetico di immobile comunale sito in Frazione Villa di Montalto (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - Anno 2023)**

CIG \_\_\_\_\_ – CUP C54F23000020001

Importo contrattuale: euro \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro **483,17**

Rep. n. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale del Comune di

CESSAPALOMBO, innanzi a me Dott. Paolo Cristiano, Segretario del Comune di Cessapalombo, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.n.267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

- da una parte, il Comune di Cessapalombo, nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune C.F./P. IVA: 00242710432, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, con i poteri di cui all'art. 107 d.lgs. n. 267/00 – di seguito, amministrazione / stazione appaltante;
- dall'altra parte, l'operatore economico \_\_\_\_\_ - P.IVA

\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale

Rappresentante del predetto operatore economico con sede in

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ di

seguito, "**Affidatario**";

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario comunale, mi sono personalmente accertato. Le parti hanno chiesto, previa dichiarazione di essere in possesso della piena capacità di agire, il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono:

- che con Determina n. \_\_\_\_\_ (R.G. \_\_\_\_\_) del \_\_\_\_\_

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di Messa in sicurezza ed efficientamento energetico di

immobile comunale sito in Frazione Villa di Montalto (D.L. 30 aprile

2019, n. 34 - Anno 2023) per l'importo complessivo di euro 83.790,52

finanziato con:

- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - anno 2023 per l'importo pari ad € 83.790,52;

### **Premesso**

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ (R.G. \_\_\_\_\_) del \_\_\_\_\_ è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura \_\_\_\_\_, mediante aggiudicazione con il criterio \_\_\_\_\_, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;

- con determina del responsabile del servizio n. \_\_\_\_\_ (R.G.

\_\_\_\_\_ ) del \_\_\_\_\_ i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'operatore economico \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata verificata l'idoneità dell'affidatario a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;

- - Che è stato acquisito il Durec con esito di regolarità dell'affidatario;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Comune di Cessapalombo appalta i lavori di Messa in sicurezza ed efficientamento energetico di immobile comunale sito in Frazione Villa di Montalto (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - Anno 2023) all'operatore economico \_\_\_\_\_ che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali relative all'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

#### **Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con Determina n.

\_\_\_\_\_ (R.G. \_\_\_\_\_) del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge:

capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico e il computo metrico estimativo dei lavori a misura, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza previsti, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente agli atti di approvazione sopra richiamati, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale, il computo metrico e il computo metrico estimativo dei lavori a misura, e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

### **Art. 3 – Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta ad euro \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a euro 483,17 oltre Iva come per legge.

Più in particolare detti oneri per la sicurezza, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad euro 483,17 come risultanti dal quadro economico dell'intervento posto a base di gara.

Il contratto è stipulato a misura secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

### **Art. 4 – Nomina dell'Affidatario**

*(Nel caso di imprenditore individuale)*

Si dà atto che l'Affidatario ha concorso alla gara d'appalto, come impresa

individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto dichiarato dallo stesso in tema di subappalto.

*(Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni)*

Si dà atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio o la rete di imprese) affidatario dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ..... con sede in ..... qualificata per la categoria ..... e classifica ....., designata dal raggruppamento quale capogruppo.

Si dà atto che le quote dei lavori, previste dagli elaborati di progetto, saranno così ripartite tra le imprese facenti parti del raggruppamento temporaneo (o il consorzio o la rete di imprese)

- ..... con sede a ..... per le pere di categoria ..... e classifica .....

- ..... con sede a ..... per le pere di categoria ..... e classifica .....

- ..... con sede a ..... per le pere di categoria ..... e classifica .....

*(Nel caso di consorzi stabili)*

Si dà atto che il consorzio affidatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e

- ..... con sede a

..... ad esso

consorziata/e per le opere di categoria ..... e classifica

.....

- ..... con sede a

..... ad esso

consorziata/e per le opere di categoria ..... e classifica

.....

Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando la responsabilità  
sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti  
dell'Amministrazione.

*(Nel caso in cui in sede di gara l'Affidatario abbia dichiarato di volere  
avvalersi dell'istituto del subappalto)*

Si dà atto che in sede di gara l'Affidatario, come risulta dagli atti relativi, ha  
dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle  
seguenti categorie di opere e lavori, comunque nel limite massimo consentito  
dalla legge.

Categoria ..... Classifica ..... ,  
per un importo di € .....(Euro  
.....).

**Art. 5 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione  
appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata  
della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 6 – Disposizioni e norme regolatrici del contratto**

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti.
- Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Il D.L. n.17/2022 convertito con Legge n.25/2022 con particolare riferimento all'art.29;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente)
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.



- D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L’affidatario è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.

#### **Art. 7 – Documenti facenti parte del Contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) Il Capitolato Generale, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- b) Il Capitolato Speciale d’Appalto.
- c) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) Il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- e) L’Elenco dei prezzi unitari.
- f) - I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti.
- g) - Il cronoprogramma.
- h) - Le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'affidatario nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

#### **Art. 8– Valutazione dei Lavori a Misura ed a Corpo**

Per i lavori del presente contratto fissati a misura, la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'affidatario in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente corretta, è parte integrante del contratto.

L'importo del compenso a misura verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'affidatario era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo, la contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto mediante pagamenti in

acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Le varianti in aumento e/o diminuzione al progetto approvato debbono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dagli artt. 106 e 149 del Codice e art.8 del DM 49 del 07/03/2018.

L'Amministrazione appaltante sin d'ora manifesta la facoltà di provvedere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, durante il periodo di efficacia dell'appalto principale, alla modifica contrattuale nella misura quantificata e prevista negli elaborati progettuali relativi all'appalto opzionale ai medesimi patti e condizioni dell'appalto principale in quanto trattasi di opere conformi e analoghe che non alterano la natura generale del contratto.

L'affidatario fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi

prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'affidatario, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'affidatario non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di CESSAPALOMBO può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, come indicato negli atti di gara potrà affidare alla ditta esecutrice anche ulteriori lavori analoghi così come già indicati nel Bando di Gara.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Revisione prezzi**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a), in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento valutato sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, solamente per l'eccedenza rispetto al 10 per cento del prezzo originario, e comunque in misura pari alla metà, alle seguenti condizioni:

a) non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

b) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

c) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

d) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo, determinata sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà delle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente;

e) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 convertito con Legge 28 Marzo 2022 n.25 c.d. "sostegni-ter", per i contratti relativi a lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lett.a), quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il

cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per le finalità di cui sopra, si possono utilizzare:

- le somme appositamente accantonate per imprevisti, somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

A pena di decadenza, l'affidatario presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel suddetto decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto Ministeriale, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

#### **Art. 11 – Anticipazione**



Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 12 – Pagamenti**

All'affidatario verranno corrisposte le rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad euro 35.000,00.

Per il pagamento in acconto si fa riferimento all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario e comunque non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui

Per il pagamento a saldo si fa riferimento all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dell'acquisizione del DURC e delle altre verifiche previste di legge. I pagamenti di cui sopra non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 602/73, Art. 48-bis, per i pagamenti di importo superiore alle soglie previste dalla normativa vigente, verifica la regolarità fiscale dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016. Qualora il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o

più cartelle di pagamento, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e provvederà alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

Resta inteso che l’affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

### **Art. 13 – Ritardo dei pagamenti**

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all’affidatario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. E’ facoltà dell’affidatario, trascorsi i termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell’affidatario, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o

riserve.

**Art. 14 – Consegna dei lavori – termini per l’inizio, l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori – sospensione dei termini**

Ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale regolante l’appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 200 (dicansi giorni DUECENTO) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell’art. 8 del D.L. 76/2020 la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. L’esecutore dovrà immediatamente dare inizio ai lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

**Art. 15 – Programma dei lavori**

L’affidatario ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento, e dell’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, con il rispetto di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 del Capitolato, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

**Art. 16 – Ordine dei lavori**

L'affidatario ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'affidatario possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

#### **Art. 17 – Sospensioni e Riprese dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'affidatario potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale. Le contestazioni dell'affidatario in merito alle

sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

#### **Art. 18 – Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari al 0,10 % sul netto contrattuale.

Le penali, nella stessa misura percentuale di cui al primo paragrafo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto;

b) Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili l'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'art.13 comma 4 del Capitolato Speciale di Appalto;

c) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) Mancato rispetto dei termini, a partire dalla data di consegna lavori, delle soglie di cui al Programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19 comma 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

La penale irrogata di cui alla lettera a), lettera b) e lettera e), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'affidatario, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

La penale di cui alla lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste.

#### **Art. 19 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune. Il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile., l'affidatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L' L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di CESSAPALOMBO di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

Qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di CESSAPALOMBO, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per



violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza del comportamento dell'affidatario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'affidatario o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del

contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

**Art. 21 – Clausola risolutiva espressa**

1. Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

**Art. 22 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali il Comune di CESSAPALOMBO prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

**Art. 23 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e Garanzie responsabilità verso terzi**

L'affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti garanzie:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ n. polizza  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla ditta  
\_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro  
\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);

La cauzione definitiva di cui sopra, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune di CESSAPALOMBO avrà

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 150/2016, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**Art. 24 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'affidatario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'affidatario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

**Art. 25 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri**

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'affidatario e deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'affidatario prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

#### **Art. 26 – Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto all'art. 45.

#### **Art. 27 – Cessione del corrispettivo di appalto**

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di CESSAPALOMBO a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'affidatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di CESSAPALOMBO.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### **Art. 28 – Controversie**

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

Le riserve possono riguardare essenzialmente:

- Richieste di maggiori somme rispetto a quanto emerge dalla contabilità dei lavori, derivanti o da mancata contabilizzazione o dall'applicazione di una voce di prezzo errata.
- Richieste legate al manifestarsi di maggiori oneri conseguenti a fatti di forza maggiore;
- Richieste di risarcimento per fatti illeciti della Stazione Appaltante;

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate definitivamente.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di sette giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 7 (sette) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente

accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare per un importo inferiore al 5% complessivo del valore del contratto il Direttore dei Lavori iscrive sul registro di contabilità le proprie motivate controdeduzioni nel termine di giorni 7 (sette) dall'esplicitazione della riserva dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento. Qualora le riserve risultino confermate nel conto finale il Responsabile del Procedimento procede ai sensi del comma 14 e 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il direttore dei lavori, preso atto dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa appaltatrice, dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve esplicitate, trasmettendo al RUP, entro i successivi 15 giorni, la propria relazione riservata;

Qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del valore quantificato;

Per quanto ritenuto ammissibile e non infondato il Responsabile del Procedimento procederà, entro i successivi 60 giorni dall'iscrizione delle riserve, a sottoporre all'impresa proposta di accordo relativamente alle riserve iscritte fino al momento.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento valuterà l'ammissibilità e la non manifesta

infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del valore quantificato e per quanto ritenuto ammissibile e non infondato procederà, entro i successivi 60 giorni, a sottoporre all'impresa proposta di accordo per la risoluzione delle riserve.

Ove non si proceda all'accordo di cui al comma 15 la definizione della controversia tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante è rimessa al Foro competente di Macerata. ed è esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all'accordo di cui all'art. 46 comma 24 del Capitolato Speciale di Appalto la definizione della controversia tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante è rimessa al Foro competente di Macerata ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 29 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'affidatario. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di CESSAPALOMBO.

#### **Art. 30 – Controlli dell'Amministrazione**

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:



• Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: Ing. Colocci

Michele

• Direttori dei lavori: Arch. Roberto Silveti

• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Colocci

Michele

• Direttori operatori e Ispettori di cantiere, da nominare e comunicare all'affidatario, a cura dell'Amministrazione appaltante.

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

#### **Art. 31 – Direttiva antimafia**

Ai fini del rispetto della normativa antimafia la Stazione Appaltante, procederà alle verifiche previste dal D.Lgs 159/2011.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune di CESSAPALOMBO, o l'affidatario in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

#### **Art. 32 – Clausola Anti Pantouflage**

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'affidatario dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di CESSAPALOMBO;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di CESSAPALOMBO, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questo Ente per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 33 – Direttive sul rispetto delle pari opportunità di genere e generazionali e sull' inclusione lavorativa delle persone con disabilità**

1. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Art. 34 – Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Cessapalombo, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. \_\_\_\_\_ facciate e parte della sedicesima fin qui escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Comune di Cessapalombo.

F.to Il Comune - Responsabile dell'Area Tecnica ing. Michele Colocci

F.to La Ditta \_\_\_\_\_ – Legale Rappresentante

F.to Il Segretario Comunale – Ufficiale Rogante – dott. Paolo Cristiano

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e s.m.i.)